



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

**Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade,
Patrimonio, Mobilità e Trasporti**

***Regolamento
per la disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto***

Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 22 del 29/09/2023

INDICE

- ART 1 - GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE
- ART 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
- ART 3 - LIBERALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA L. 264/1991 E S.M.I.
- ART 4 - AUTORIZZAZIONE
- ART 5 - ATTIVITÀ ESPLETATA DA UFFICI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE
- ART 6 - IDONEITÀ PROFESSIONALE
- ART 7 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
- ART 8 - CAPACITÀ FINANZIARIA
- ART 9 - CONTRIBUTO "UNA TANTUM"
- ART 10 - LOCALI
- ART 11 - PERSONALE ESECUTIVO E ACCESSO AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI
- ART 12 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
- ART 13 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART 14 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ
- ART 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
- ART 16 - APERTURA ULTERIORI SEDI
- ART 17 - TRASFERIMENTO SEDE
- ART 18 - REGISTRO GIORNALE
- ART 19 - RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA
- ART 20 - TARIFFE

ART 21 - ORARI DI APERTURA

ART 22 - VIGILANZA

ART 23 - SANZIONI

ART 24 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991, n.264 e s.m.i., le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e la vigilanza sono attribuite alle Province.

La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dalle seguenti fonti normative:

- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*);
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 (*Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada*);
- Legge 4 Gennaio 1994, n.11 "*Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi*";

e dai seguenti Decreti Ministeriali:

- D.M. 9 Novembre 1992 del Ministero dei Trasporti "*Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività*";
- D.M. 26 Aprile 1996 del Ministero dei Trasporti "*Determinazioni dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti l'attività di consulenza*";
- Legge 29 Luglio 2010, n. 120 art. 10 "*Modifiche all'art. 92 del D.LGS n. 285/1992 e all'art. 7 della Legge 08/08/1991 n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida*";
- D. M. 11 Novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264*";

La normativa è inoltre integrata da Circolari, Istruzioni e Direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nonché dalle disposizioni del presente Regolamento Provinciale.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella *A* allegata alla Legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da:

- Imprese individuali;
- Società;
- Automobil Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette e indirette, ai sensi della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 *"Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi"*.

Limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, l'attività di consulenza può essere esercitata anche dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991 e s.m.i. e del presente Regolamento Provinciale. L'attività di esami per conducenti di veicoli a motore è di competenza esclusiva delle autoscuole.

ART. 3

LIBERALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA L. 264/1991 E S.M.I.

Con determinazione n. 547 del 12/05/2022 la Provincia di Forlì -Cesena ha adottato la disapplicazione e il superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, basandosi sulle normative intervenute in contrasto con quanto disposto all'art. 2, comma 2, della Legge 08 agosto 1991, n. 264 e s.m.i.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, su istanza di parte, al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante di società che sia in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*:

- a) essere cittadino italiano residente in Italia o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della legge 15 Dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato;
- f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991 e s.m.i.;
- g) disporre di locali idonei;
- h) disporre di adeguata capacità finanziaria;
- i) presentare attestazione del versamento "una tantum" di euro 25,82;

2. Nel caso di Società, l'autorizzazione, di cui al comma 1, è rilasciata alla Società.

A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i Soci, quando trattasi di Società di persone;
- b) dai Soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli Amministratori, per ogni altro tipo di Società.

3. Nel caso di Società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1, attestato di idoneità professionale, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2. I requisiti inerenti la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) e di adeguata capacità finanziaria di cui alla lettera h) devono essere posseduti dalla Società.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma 1 del codice civile non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V del codice civile (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, società per azioni o società a responsabilità limitata).

ART. 5

ATTIVITÀ ESPLETATA DA UFFICI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE

1. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento Provinciale, esercitata da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge n. 264/1991 e s.m.i. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli Uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, nonché dell'attestato di idoneità professionale. All'automobile Club competente si applica l'art. 9 della Legge 264/1991 e s.m.i.

2. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di

convenzionamento o di concessione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento Provinciale.

ART. 6 IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 264/1991 e s.m.i., conseguito ai sensi dell'art. 5 della Legge 264/1991 e s.m.i. da parte del titolare in caso di impresa individuale o in caso di società da:

- almeno uno dei soci, quando trattasi di società di persone;
- almeno un socio accomandatario quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- almeno un amministratore per ogni altro tipo di società.

2. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto anche coloro che:

- in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'Impresa individuale, gli eredi o gli aventi causa;
- nel caso di Società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'Amministratore, il socio o i soci o altro Amministratore.

ART. 7 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di Società, sul socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Il responsabile professionale, in possesso dell'attestato di idoneità, può ricoprire tale posizione, esclusivamente, per una sola sede adibita all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Nel caso in cui l'attività sia esercitata in via transitoria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11/1994, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

ART. 8 CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le Imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia di Forlì-Cesena un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrano ad altri, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) Aziende o Istituti di Credito;
 - b) Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti in data 09/11/1992, deve avere riferimento ad un importo pari a € 51.645,69 e non può, per raggiungere la somma essere effettuata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie.
3. Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) della stessa legge.
4. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per il trasferimento del complesso aziendale o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda.
5. Nel caso di società l'attestazione comprovante la capacità finanziaria deve essere riferita alla società.

ART. 9 CONTRIBUTO UNA TANTUM

L'impresa che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve dimostrare di aver corrisposto nelle modalità previste dall'art. 8, comma 4 della L. n. 264/1991 e s.m.i., il contributo una tantum determinato in Euro 25,82.

ART. 10 LOCALI

1. L'impresa che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve disporre di idonei locali come prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L. n. 264/1991 e s.m.i. e dall'art. 3 del presente Regolamento Provinciale.
2. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dalla Provincia di Forlì-Cesena, devono essere adibiti esclusivamente a detta attività come definita dall'art. 2 del presente Regolamento e ai servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. Tali locali devono comprendere:
- a) un ufficio e un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 metri quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno aerati ed illuminati.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia autorizzato a svolgere l'attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 4, del presente articolo.

6. Nell'unità immobiliare adibita ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono sussistere l'attività di autoscuola o altre attività previste al comma 2 del presente articolo se non intestate alla medesima persona fisica o giuridica intestataria dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

7. Ai sensi del D.M. 09/11/1992, i criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18/06/1931, n. 773.

8. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 264/1991, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09/11/1992.

9. Nell'unità immobiliare adibita ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può sussistere l'ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria, purché in possesso dei requisiti e dell'autorizzazione come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1452 del 02/10/2017 e previa comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena precisando che i requisiti dimensionali previsti dal comma 4 siano mantenuti.

10. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

11. Qualsiasi modifica dimensionale dei locali già autorizzati deve essere comunicata alla Provincia. La mancata comunicazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.

ART. 11
PERSONALE ESECUTIVO E ACCESSO AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI

1. Fermo restando la responsabilità professionale, l'impresa o la società che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, può avvalersi del seguente personale che è tenuta a comunicare alla Provincia di Forlì-Cesena:

- a) dipendente;
- b) soci abilitati dall'atto costitutivo della società;
- c) legale rappresentante della società;
- d) collaboratore familiare che presta in modo continuativo la propria attività lavorativa nello studio di consulenza;
- e) associati in partecipazione con poteri di rappresentanza;
- f) associati in partecipazione con apporto di lavoro nell'impresa di consulenza.

2. Ai fini dell'accesso agli Uffici Pubblici, il titolare di Impresa individuale e/o i Soci in caso di società e tutti i soggetti di cui al punto precedente, dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena presentando apposita richiesta.

3. A seguito di presentazione di istanza, la Provincia di Forlì-Cesena accerta d'ufficio i requisiti soggettivi dichiarati, per verificare l'assenza di motivi ostativi all'inserimento nello studio di consulenza, di personale esecutivo da dotare di apposito tesserino.

4. La cessazione del rapporto di lavoro con il personale che svolge adempimenti puramente esecutivi, deve essere comunicata alla Provincia di Forlì-Cesena tempestivamente. Qualora il personale dipendente sia in possesso del tesserino di riconoscimento, l'impresa è tenuta alla restituzione dello stesso.

ART. 12
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto redatta secondo il modello predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata al competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena.

2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991 e s.m.i., corredata da idoneo documento di identificazione in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve dichiarare:

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea residente in Italia;
- luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
- di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'attività di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991;

- di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; - di non essere stato interdetto o inabilitato;
- la denominazione e la sede legale dell'impresa, codice fiscale/P.Iva, numero di iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, sede dove svolgerà l'attività;
- che l'impresa dispone di idonei locali per lo svolgimento dell'attività, come prescritto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- che l'impresa è in possesso di adeguata capacità finanziaria come prescritto dall'art. 8 del presente Regolamento.

3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di capacità finanziaria nelle forme di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- b) la ricevuta di versamento del contributo una tantum, previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 264 n. 1991 e dall'art. 9 del presente Regolamento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente Regolamento rese da tutti i soci amministratori di società, diversi dal dichiarante che presenta l'istanza;
- d) la planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato aventi i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti 09/11/1992;
- e) certificato di abitabilità/agibilità, se non disponibile, asseverazione di un tecnico abilitato attestante che la destinazione d'uso dei locali adibiti all'attività di consulenza è compatibile con il titolo edificatorio e che i locali sono conformi alle vigenti norme stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Edilizia, Urbanistica di Igiene e Sicurezza e alle prescrizioni derivanti dalle attività di consulenza;
- f) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- g) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- h) una marca da bollo del valore corrente per l'atto di autorizzazione;
- i) ogni altro documento indicato negli appositi modelli predisposti dalla Provincia di Forlì-Cesena.

4. Acquisita la documentazione necessaria e previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti prescritti, la Provincia di Forlì-Cesena provvederà ad emettere, in caso di esito positivo, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza circolazione dei mezzi di trasporto.

5. L'autorizzazione deve essere esposta in modo visibile nella sede dell'attività di consulenza.

ART. 13

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere comunicata, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, da parte del titolare dell'autorizzazione, che dovrà produrre al riguardo la necessaria documentazione alla Provincia di Forlì-Cesena per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 Legge n. 264/91 e s.m.i. e dell'art. 4 del presente Regolamento in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

3. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'Impresa individuale, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 264/1991, così come modificato dalla Legge n. 11/1994, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della Ditta individuale in una Società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Nel caso di Società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'Amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 264/1991 così come modificato dalla Legge n. 11/1994, l'attività può essere proseguita provvisoriamente, per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro Amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

5. Al fine del proseguimento temporaneo dell'attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, gli aventi causa del soggetto deceduto o impedito, presentano formale istanza al competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare i giustificati motivi. Esaminata la richiesta e l'allegata documentazione, il Dirigente competente rilascia l'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'attività in persona degli aventi causa e, contestualmente dichiara la decadenza di quella precedentemente rilasciata.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una Società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, devono essere comunicati e documentati, con la presentazione

dell'atto di modifica societaria, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica alla Provincia di Forlì-Cesena, che ne prende atto.

7. Nel caso di trasformazione da Ditta individuale a Società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

8. Nel caso di variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

9. In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato deve presentare una dichiarazione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il titolo autorizzativo in originale.

10. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.

ART. 14

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, per comprovati gravi motivi che comportano la temporanea impossibilità a proseguire lo svolgimento dell'attività.

2. La sospensione di validità dell'autorizzazione non potrà comunque superare i sei mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori sei mesi su specifica istanza corredata da idonea documentazione attestante le motivazioni della sospensione e dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare dell'autorizzazione.

3. La sospensione dell'attività è autorizzata con provvedimento del Dirigente competente.

4. Il titolare dell'autorizzazione, nei casi previsti al comma 1 e 2 del presente articolo, dovrà dichiarare di aver evaso gli incarichi ricevuti o di averli trasferiti ad altra impresa autorizzata senza oneri a carico dei clienti e di aver provveduto ad inviare loro formale comunicazione in merito.

5. L'avvenuta ripresa dell'attività deve costituire oggetto di specifica richiesta alla Provincia di Forlì-Cesena.

6. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non venga comunicata la regolare ripresa dell'attività sospesa, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

7. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce irregolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

8. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 15 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'impresa può cessare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per:

- a) rinuncia espressa da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) morte del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi;
- c) revoca dell'autorizzazione disposta a seguito di provvedimento sanzionatorio;
- d) rinuncia tacita, ove l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per almeno sei mesi.

2. Nel caso di rinuncia espressa ed incondizionata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il titolare dell'autorizzazione deve inviare formale comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena, allegando il provvedimento di autorizzazione in originale, dichiarando altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure, che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro studio di consulenza autorizzato. Il competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena dispone la decadenza dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di rinuncia tacita di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, il Servizio competente della Provincia di Forlì-Cesena invita il titolare dell'autorizzazione a ripristinare l'attività, fissando un termine per la ripresa della stessa. Qualora nel termine fissato l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse e la Provincia di Forlì-Cesena dispone la decadenza dell'autorizzazione che deve essere restituita.

4. Qualora l'impresa risulti cancellata dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. o abbia cessato l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la Provincia di Forlì-Cesena avvierà d'Ufficio il preavviso di revoca dell'autorizzazione concedendo all'impresa un termine per ripristinare l'attività. Se l'attività non viene ripresa, la Provincia di Forlì-Cesena, d'Ufficio, revocherà l'autorizzazione rilasciata con apposito provvedimento.

ART. 16 APERTURA ULTERIORI SEDI

1. Il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di una società esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che intende aprire ulteriori sedi, deve presentare per ognuna di esse, richiesta di rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento alla Provincia ove sono ubicate.

2. Per ogni ulteriore sede, al fine del rilascio dell'autorizzazione, deve essere comprovato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 4 del presente Regolamento e, per ognuna di queste, deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza per la gestione dell'ulteriore sede; in relazione alla forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un istitutore ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del codice civile, di un socio (per le società di persone), di un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore (per tutte le altre società). Il soggetto preposto deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 4 del presente Regolamento, compreso l'attestato di idoneità professionale e non deve esplicare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

3. I locali delle ulteriori sedi sono soggetti a quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento.

4. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura di ulteriori sedi di impresa già autorizzata non è richiesta la produzione di altra attestazione di capacità finanziaria.

ART. 17 TRASFERIMENTO SEDE

1. Il titolare dell'impresa che intende trasferire la sede dell'attività in nuovi locali deve presentare l'istanza per trasferimento sede alla Provincia di Forlì-Cesena.

2. I nuovi locali in cui verrà esercitata l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a seguito di trasferimento sede, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3. Il trasferimento di sede verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di presa d'atto con aggiornamento dell'autorizzazione. Il trasferimento della sede non comporta la decadenza dell'autorizzazione originaria, ma verrà apposta alla stessa l'indicazione della nuova sede.

4. Il trasferimento di sede senza comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena costituisce irregolarità ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 18 REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa autorizzata ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere un Registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

2. Il Registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni suo foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il Registro-giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. Il Registro giornale può essere tenuto anche con strumenti informatici. Si considera regolare quando risultino i relativi dati aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

ART. 19

RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 264/1991 procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme ai modelli prescritti dal Decreto 11/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La ricevuta di cui al comma 1 del presente articolo, rilasciata dalle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti il documento ad esse consegnato.

3. La ricevuta di cui al comma 1 del presente articolo ha una durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio e deve essere riportata lo stesso giorno nel Registro-giornale di cui all'art. 18 del presente Regolamento. Entro tale termine, le imprese devono porre a disposizione dell'interessato l'estratto o il documento conseguente l'operazione a cui si riferisce la ricevuta.

4. La ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

5. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al presente articolo abusivamente o in maniera irregolare, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 20

TARIFFE

1. L'impresa autorizzata all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovrà depositare un tariffario delle operazioni al competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena, che ne conserva copia.

2. Le tariffe di cui al comma precedente, praticate dalle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno essere presentate in duplice copia. Le stesse verranno vidimate dalla Provincia di Forlì-Cesena. L'importo espresso indicherà la tariffa massima da applicare per ciascuna formalità. Ogni variazione delle tariffe deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Forlì-Cesena.

3. Il tariffario deve essere permanentemente affisso nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 21

ORARI DI APERTURA

1. Al fine di favorire il servizio al pubblico e l'effettuazione della eventuale attività di controllo da parte degli Enti competenti, le imprese autorizzate ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono rendere noto alla Provincia di Forlì-Cesena l'orario di apertura al pubblico, da esporre altresì in modo visibile all'interno ed all'esterno dei locali autorizzati.
2. Qualsiasi variazione dell'orario di apertura al pubblico va comunicata alla Provincia di Forlì-Cesena.

ART. 22

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione della L. n. 264/1991 e s.m.i. e del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, spetta alla Provincia di Forlì-Cesena ed ai Comuni.
2. Per l'espletamento dell'attività di vigilanza, la Provincia di Forlì-Cesena può avvalersi, altresì, degli organi di Polizia.
3. L'attività di vigilanza viene espletata tramite verifiche documentali e anche mediante sopralluoghi effettuati presso le sedi degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. I controlli tendono ad accertare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) la regolare tenuta del Registro-giornale in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 della L. n. 264/1991 e dall'art. 18 del presente Regolamento e la regolarità del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui all'art. 19 del presente Regolamento;
 - c) l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione, del tariffario e dell'orario di apertura;
 - d) il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991 e dall'art. 4 del presente Regolamento, in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - e) l'accertamento, la verifica e la repressione dell'esercizio abusivo della professione.
5. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.
6. In sede di controllo, l'organo accertatore compila un verbale di ispezione. All'impresa verrà consegnata copia dello stesso debitamente datata e sottoscritta contenente il risultato dell'accertamento effettuato. Nell'ipotesi in cui emergano irregolarità, si provvederà alla formale contestazione delle stesse nei modi e nei termini di legge.

ART. 23

SANZIONI

1. L'Applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30/4/1992, n.285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il Dirigente del Servizio competente applica l'art. 9 della Legge 264/1991.
3. Durante il periodo di sospensione d'Ufficio è consentito al titolare il proseguimento dell'attività di consulenza esclusivamente per le pratiche in corso e fino al loro compimento.
4. E' revocata l'autorizzazione quando vengono contestate tre violazioni nell'arco di un triennio.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.